

Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/119/20(8)
Uff. II Ord. Sic. Pubbl.

Roma, 16 MAR 2014

ALLA PREFETTURA DI

BELLUNO

(Rif. nota n. 3678/12B-2/O.P. del 13.2.2014)

e. p.c.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER
LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

OGGETTO: Acquisizione informazioni relative alle procedure delle gare di appalto per la realizzazione di opere pubbliche. Modelli G.A.P..

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha chiesto di conoscere l'avviso di questo Ufficio in merito all'attualità dell'obbligo di compilazione dei moduli "Gare di appalto" cc.dd. "Modelli G.A.P.", introdotti con la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 558/6.A.10.S.2 del 28.1.1983, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co.7, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 12 ottobre 1982, n. 726.

La citata norma, infatti, imponeva alle stazioni appaltanti l'obbligo di fornire all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, ove dallo stesso richiesto, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione e ai contratti di opere eseguite o da eseguire.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

In questo contesto, è successivamente intervenuto l'art. 2, comma 2-
quater, del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345 che ha decretato la cessazione delle
funzioni del Commissario Straordinario e l'attribuzione delle sue competenze al
Ministro dell'Interno con facoltà di delega ai Prefetti e al Direttore della Direzione
Investigativa Antimafia, istituita presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza con lo
stesso decreto legge (art. 3 trasfuso nell'art. 108 del decreto legislativo n. 159/2011).

Alla D.I.A. è stato, quindi, affidato il compito di assicurare lo
svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti la
criminalità organizzata e di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative a delitti di
associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima.

Così mutato il quadro normativo di riferimento, questo Ministero, allo
scopo di semplificare la raccolta delle informazioni sugli appalti - come evidenziato
con la circolare di questo Gabinetto n. 13001/118(7) del 5 maggio 2006 (all. 1) - ha
stipulato un apposito Protocollo d'intesa (all. 2) con l'Autorità per la Vigilanza sui
Lavori Pubblici (A.V.C.P.), cui ha fatto seguito la sottoscrizione della Convenzione
attuativa avente durata quinquennale, tacitamente rinnovabile per lo stesso periodo
(all. 3).

Alla luce di ciò, si ritiene che l'obbligo di compilazione dei citati modelli
sia stato, attraverso l'evoluzione sopradescritta, abrogato implicitamente e che la *ratio*
sottesa alla previsione di cui all'art. 1, del citato decreto legge 6 settembre 1982, n.
629, sia oggi soddisfatta, oltre che dai protocolli sopra citati, dalle nuove e più
articolate procedure dettate dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 e
dagli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni pubbliche appaltanti introdotti
dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012.

IL CAPO DI GABINETTO
(Lamborgese)

g
M



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

15004/118 (7)
N. ~~13004/118~~

Roma, 5 MAG. 2006

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

OGGETTO: Protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici tra il Ministero dell'interno e l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

In data 23 marzo u.s. è stato stipulato un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici- il cui testo è consultabile sul sito intranet di questo Ufficio all'indirizzo <http://10.118.30.198/mmb1/> - volto alla creazione di un sistema integrato di scambio di informazioni sugli appalti pubblici.

L'iniziativa, che scaturisce dall'intensa attività del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, si sviluppa in sinergia con un progetto del "Pon sicurezza per lo sviluppo del mezzogiorno" sulla trasparenza degli appalti nelle regioni obiettivo 1, che si estende anche alle esigenze di monitoraggio delle grandi opere, il cui valore aggiunto è rappresentato dalla finalità di dare sostegno alle Prefetture nello svolgimento delle loro funzioni

M. 1300



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

di amministrazione generale e di tutela della legalità in un settore particolarmente esposto al rischio di infiltrazione mafiosa.

L'accordo persegue, in particolare, lo scopo, da un lato, di semplificare la raccolta delle informazioni sugli appalti, evitando duplicazioni di iniziative che potrebbero intralciare l'attività delle stazioni appaltanti ed essere di peso per le stesse imprese, dall'altro di rendere completa la base informativa delle Prefetture e dei gruppi interforze facendo leva sulle competenze attribuite per legge all'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici ai fini della tenuta dell'osservatorio, rafforzate recentemente dalle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2006 in materia di funzionamento delle amministrazioni indipendenti.

Tali disposizioni delineano, in una prospettiva, peraltro, di breve termine, la possibilità per l'Autorità di coprire parte dei propri costi di funzionamento anche attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, condizionando l'ammissibilità delle offerte presentate nell'ambito delle procedure di realizzazione di opere pubbliche all'effettivo soddisfacimento dell'obbligo contributivo.

Nell'ambito dell'accordo viene inoltre prevista la costituzione di un Gruppo tecnico paritetico, di prossima istituzione, composto da 4 rappresentanti dell'Amministrazione dell'interno e 4 componenti dell'Autorità, con il compito di promuovere e coordinare la messa a punto di strumenti operativi volti ad attivare un "unico sistema virtuale" per lo scambio di dati di interesse.

Al fine dell'attivazione di tale sistema, l'intesa prevede l'assunzione, da parte dell'Osservatorio centrale dell'Autorità, dell'impegno a mettere a disposizione del Ministero dell'interno, per le finalità delle Prefetture, tutti i dati considerati rilevanti ai fini dell'attività di accertamento antimafia sugli appalti pubblici, mentre questo Dicastero, a sua volta, si impegna a non attivare forme di ricerca e acquisizione di informazioni presso altre fonti, vincolandosi ad utilizzare i dati di provenienza dal predetto Organismo.

In coerenza con tale previsione e nell'ottica già delineata di evitare qualsivoglia duplicazione, è opportuno che, nelle more dell'attivazione di tale circuito informativo, eventuali iniziative assunte da codeste Prefetture in materia di appalti pubblici, tese a estendere in via pattizia il sistema delle cautele antimafia anche a fattispecie non ricomprese dalle disposizioni della legge di settore, prevedano espressamente che l'acquisizione di dati sulle procedure di gara dalle stazioni appaltanti ovvero da altre fonti informative sarà operativa sino



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

all'entrata in funzione del sistema di scambio messo a disposizione di codeste prefetture, ai sensi dell'intesa in questione, dalla predetta Autorità.

A tale proposito, nel richiamare l'attenzione sulle indicazioni fornite con la nota Direttiva in materia di Grandi Opere del giugno 2005, si rinnova la raccomandazione a sottoporre il testo degli stipulandi accordi con le stazioni appaltanti alla preventiva valutazione di questo Ufficio di Gabinetto.

In considerazione, infine, che il sistema di raccolta delle informazioni, come delineato dall'intesa, verrà a conseguire un'efficacia pratica non dissimile da quella sottesa all'esperienza dei c.d. modelli GAP, incentrata sulla diretta acquisizione dei dati presso le diverse stazioni appaltanti, sarà cura delle SS.LL. cessare tale alternativa forma di rilevazione delle notizie in materia di appalti con la stessa tempistica sopra menzionata, e cioè a far data dall'entrata a regime della nuova forma di cooperazione con l'Autorità.

Si confida nella consueta, attiva collaborazione.

IL CAPO DI GABINETTO

(Mosca)



Ministero dell'Interno

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTERO DELL'INTERNO

E

L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Roma, 23 marzo 2006



Ministero dell'Interno

Premesso

- che gli organismi pubblici, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., possono, in via convenzionale, raccordare le proprie funzioni al fine di garantire che, in determinate materie, i rispettivi compiti istituzionali vengano svolti secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- che i compiti svolti dall'Autorità e dal Ministero dell'Interno, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, possono ritenersi complementari, anche ai fini del rispetto dei principi di legalità, efficienza e trasparenza nel settore degli appalti pubblici;
- che detta complementarietà assume particolare rilevanza, in virtù anche delle particolari competenze attribuite ai prefetti sul territorio finalizzate al contrasto di fenomeni di infiltrazione mafiosa negli appalti, e avuto altresì riguardo alla tutela del mercato del lavoro, sia sotto il profilo del lavoro nero, sia sotto quello delle norme della sicurezza dei lavoratori;
- che in data 27 luglio 2000 il Ministero dell'Interno e l'Autorità hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con il quale si impegnavano a dare luogo a nuove modalità di collaborazione al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia e trasparenza nel settore degli appalti pubblici attraverso metodologie innovative in grado di consentire il tempestivo flusso di dati ed informazioni;
- che ai sensi dell'art. 4, comma 16, lett. d), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici (di seguito: Osservatorio) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale, sui lavori pubblici;



Ministero dell'Interno

che in data 12 novembre 2002 la Direzione Investigativa Antimafia (di seguito DIA) – incaricata di realizzare il Programma Polifunzionale Appalti – e l'Autorità hanno sottoscritto una prima convenzione attuativa allo scopo di dare luogo ad un' interazione con l'Osservatorio e le articolazioni periferiche interforze collocate presso gli Uffici Territoriali del Governo per acquisire conoscenze capillari su società, ditte ed imprese impegnate nell'esecuzione di opere pubbliche;

che con D.M. 14 marzo 2003, adottato in attuazione dell'art. 15, ultimo comma del decreto legislativo 190/2002, è stata individuata una Rete di monitoraggio, al fine di prevenire le infiltrazioni di tipo mafioso nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, costituita da soggetti pubblici e privati che informano la propria attività ai principio di collaborazione reciproca, provvedendo, nei limiti della normativa vigente e nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, allo scambio dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio;

che il coordinamento delle banche dati, con la conseguente ottimizzazione del sistema di raccolta delle informazioni, consente di mettere a disposizione delle diverse Amministrazioni che compongono la rete di monitoraggio uno strumento sempre più efficace nell'attività di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei lavori pubblici;

che in tema di banche dati con specifico riguardo agli appalti ed alle forniture di beni e servizi, è stato elaborata dal Ministero dell'interno una specifica progettualità denominata Decision Supporting System - Progetto Polifunzionale Appalti (DSS-PPA), cofinanziato dall'U.E., nell'ambito del PON sicurezza – obiettivo 1, finalizzata alla raccolta e all'analisi dei dati inerenti i singoli appalti, a salvaguardia della trasparenza, della legalità e della sicurezza riferita al pericolo di infiltrazioni della criminalità;

ISTITUTO PERMANENTE DI RICERCA DELLO STATO



Ministero dell'Interno

che analoga progettualità, con specifico riferimento al monitoraggio antimafia delle grandi opere di cui al decreto legislativo 190/2001, è prevista nell'ambito degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 19 del 2004, relativa all'implementazione del monitoraggio antimafia delle grandi opere;

accertata

la convergenza delle finalità del sistema informativo dell'Autorità e delle finalità inerenti alle dette progettualità, sia nella versione DSS-PPA, sia nella versione DSS-MGO;

tutto quanto sopra premesso, l'Autorità e il Ministero degli interni adottano la seguente

Seconda convenzione attuativa

Articolo 1.

Obiettivo della convenzione

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente convenzione le parti, in relazione alle premesse, si impegnano a dare luogo ad azioni sinergiche e coordinate, di sintesi di attività omogenee o connesse, al fine di favorire la realizzazione di un sistema integrato di scambio informativo in materia di appalti pubblici, in cui la condivisione di elementi di analisi e di valutazione delle situazioni è suscettibile di potenziare le capacità di intervento dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici e del Ministero dell'interno secondo le rispettive competenze.



Ministero dell'Interno

Articolo 2.

Impegni tra le parti

Le parti si impegnano:

a procedere allo scambio delle informazioni riguardanti gli appalti pubblici allo scopo di costituire un "unico sistema virtuale" che, nel rispetto dell'autonomia delle procedure delle amministrazioni, consenta di evitare duplicazioni e realizzazioni ispirate a principi di efficienza, efficacia ed economicità.

ad alleggerire il carico burocratico delle stazioni appaltanti, e più in generale delle PP.AA., attraverso l'unificazione del flusso delle informazioni, evitando per ciò duplicazioni di domanda di informazioni presso le stesse fonti.

L'Autorità - Osservatorio centrale - si impegna:

a mettere a disposizione del Ministero i dati che raccoglie ai sensi dell'art. 4, comma 17, della Legge e con le modalità di cui al Comunicato dell'Autorità pubblicato sul Supplemento Ordinario della G.U., Serie generale del 15.12.1999, n. 293. I dati e le informazioni sono riferite agli appalti aggiudicati sul tutto il territorio nazionale che pervengono all'Osservatorio centrale direttamente o per il tramite delle sezioni regionali dell'Osservatorio stesso;



Ministero dell'Interno

- i dati, di cui all'art. 17 del D.P.R. 34/2000 (Regolamento sulla qualificazione delle imprese di costruzione), relativi ai requisiti d'ordine generale delle imprese occorrenti per la qualificazione ad eseguire lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro e che attestino l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché l'assenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;
- a completare il sistema di informazione con ulteriori dati, comunemente stabiliti e condivisi;

Il Ministero si impegna:

- a non attivare forme di ricerca e acquisizione in materia di appalti pubblici presso altre fonti vincolandosi ad utilizzare i dati di provenienza dell'Osservatorio centrale dell'AVLP;
- a promuovere nei confronti dei Prefetti iniziative volte al più efficiente coordinamento dei controlli in materia di appalti pubblici, ed alla più capillare diffusione del nuovo sistema di raccolta dei dati prefigurato nella presente convenzione;
- a eliminare di conseguenza, con modalità da definire in sede di Gruppo Tecnico Permanente di cui al successivo articolo 5, ogni forma alternativa di raccolta dei dati;



Ministero dell'Interno

Articolo 3.

Individuazione e rilevanza dei dati

Le parti individuano, in sede di Gruppo Tecnico Permanente, dati di interesse comune da utilizzare per i rispettivi fini istituzionali, secondo la normativa vigente, rispettando i vincoli di sicurezza e riservatezza previsti dalle legge n. 675/96 e successive modificazioni.

I dati così individuati costituiscono, ai fini della prevenzione dei fenomeni di infiltrazione mafiosa e della sicurezza del Paese, patrimonio del Sistema Informativo Nazionale Appalti Pubblici e pertanto potranno essere oggetto di modifica, integrazione o cancellazione soltanto a seguito di apposita intesa tra le parti firmatarie della presente convenzione.

Articolo 4.

Funzionamento del sistema

La convenzione è attuata per stadi successivi.

L'attivazione iniziale è rappresentata dal rilascio in produzione delle funzionalità del DSS-PPA con impiego di un primo scarico di dati, relativi alla regione Sicilia, in possesso dell'Autorità, idonei ad essere utilizzati dal sistema. Le fasi successive riguardano nell'ordine:

- definizione ed aggiornamento di informazioni da acquisire con particolare riguardo alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica collegate al territorio.
- graduale ampliamento delle attività alle altre regioni dell'obiettivo 1 e all'intero territorio nazionale.
- ampliamento della base informativa dell'Autorità all'ambito degli appalti di beni e servizi e delle grandi opere.



Ministero dell'Interno

Nella fase di avvio, l'Osservatorio mette a disposizione del Ministero i dati e le informazioni con cadenza quindicinale, secondo le modalità da definirsi a cura del Gruppo tecnico di cui al successivo articolo 5. A regime, ad avvenuta implementazione delle piattaforme hardware, lo scambio dei dati avviene tramite Web Service, assicurando lo *scambio* di informazioni in maniera automatica attraverso interazioni tra applicazioni.

Articolo 5.

Gruppo tecnico permanente

E' istituito un Gruppo tecnico permanente composto da:

- quattro rappresentanti dell'Autorità - Osservatorio centrale
- quattro rappresentanti del Ministero dell'Interno

Il Gruppo tecnico permanente ha il compito di promuovere e coordinare le fasi attuative della convenzione. In particolare, il Gruppo tecnico individua forme, strumenti operativi e modalità di scambio di dati ed informazioni utili al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

(On. Giuseppe Pisanu)

G. Pisanu

L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI

Il Presidente

(Prof. Alfonso Maria Rossi Brigante)

Alfonso Maria Rossi Brigante



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

Roma,

prot. 71/01340/09

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

MINISTERO INTERNO	
UFFICIO GAB.	
29	OTT. 2009

OGGETTO: Sistema informatico SiDIN, DSS - PPA e DSS - MGO.
Convenzione tra il Ministero dell'interno e l'Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Per la necessaria conoscenza e documentazione, si trasmette copia della
Convenzione concernente il sistema informatico di cui all'oggetto, firmata dalle
Autorità competenti, che dà attuazione al Protocollo d'intesa del 23 marzo 2006.

IL COORDINATORE

[Handwritten signature]

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELL'INTERNO

E

**L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Il Ministero dell'Interno (di seguito denominato Ministero), nella persona del Capo Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito denominata Autorità), nella persona del Segretario Generale,

VISTI

- il protocollo d'intesa tra il Ministero e l'Autorità stipulato il 23 marzo 2006 al fine di favorire un sistema integrato di scambio di informazioni in materia di appalti pubblici;
- il decreto legislativo n.163/2006 concernente il "Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture" e successive modificazioni che, all'art. 6, disciplina l'attività dell'Autorità e, all'art. 7, definisce i compiti dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il quale opera nell'ambito dell'Autorità mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni e, anche, attraverso collegamenti con analoghi sistemi dei Ministeri interessati. L'Autorità raccoglie dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in forza dei molteplici obblighi di comunicazione previsti dal suddetto Codice: in particolare, all'art. 12, in materia di controlli

sugli atti delle procedure di affidamento, all'ultimo comma è disposto che *“restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici ai fini di prevenzione degli illeciti penali”* e, a sua volta, l'art. 247 tiene ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso;

– il decreto legislativo n. 490/94 e le successive modifiche e integrazioni relativamente alle comunicazioni da parte delle Prefetture delle certificazioni previste dalla normativa antimafia;

– l'art.1-septies del decreto legislativo n. 629/82 e le successive modifiche e integrazioni;

– l'Autorizzazione, del Garante per la protezione dei dati personali, n. 7/2008 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici – 19 giugno 2008, pubblicata sulla G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 – supp. Ord. n. 175;

– il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'AVCP ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n.196/03 pubblicato sulla G.U. n. 97 del 27 aprile 2008;

– il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che dà attuazione alla Direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei dati pubblici;

– la direttiva del CNIPA del 18 novembre 2005, concernente le “Linee guida per la pubblica amministrazione digitale”;

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" e le successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, che istituisce il Sistema Pubblico di Connettività e la Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, concernente "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'articolo 11, introduce il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici;
- il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e le successive modifiche e integrazioni.

CONSIDERATO CHE

- in tema di banche dati, con specifico riguardo agli appalti per lavori ed alle forniture di beni e servizi, è stato realizzato dal Ministero un sistema informatico, denominato Decision Supporting System - Progetto Polifunzionale Appalti, di seguito chiamato DSS-PPA, cofinanziato dall'U.E. nell'ambito del PON sicurezza - Obiettivo 1, finalizzato alla raccolta e all'analisi dei dati inerenti i singoli appalti pubblici, a salvaguardia della

trasparenza, della legalità e della sicurezza riferita al pericolo di infiltrazioni della criminalità;

– il sistema in oggetto è implementato, con specifico riferimento al Monitoraggio Antimafia delle Grandi Opere di cui al decreto legislativo n. 190/2001, previsto nell'ambito degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 19 del 2002, con un analogo sistema informativo denominato Decision Supporting System- Monitoraggio Grandi Opere, di seguito chiamato DSS-MGO;

– l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informativi consentono di mettere a disposizione delle diverse amministrazioni uno strumento sempre più efficace nell'attività di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, con la conseguente ottimizzazione del sistema di raccolta delle informazioni;

– i compiti svolti dall'Autorità e dal Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, possono ritenersi complementari, anche ai fini del rispetto dei principi di legalità, efficienza e trasparenza nel settore degli appalti pubblici;

— detta complementarietà assume particolare rilevanza, in virtù anche delle particolari competenze attribuite ai Prefetti sul territorio finalizzate a prevenire e contrastare i fenomeni di infiltrazione mafiosa negli appalti, e avuto altresì riguardo alla tutela del mercato del lavoro, sia sotto il profilo del lavoro nero, che delle norme sulla sicurezza dei lavoratori.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Definizione e finalità

Con la presente convenzione le parti intendono regolare il reciproco scambio di informazioni, nel rispetto degli obiettivi del piano di *e-government*, volti ad assicurare la condivisione, l'integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, attraverso l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, nonché per le finalità di trasparenza e legalità nel settore dei contratti pubblici.

Articolo 2

Modalità di trattamento e trasferimento dei dati

Il Ministero dell'Interno e l'Autorità garantiscono, nell'ambito delle rispettive attività, che il trattamento dei dati oggetto della convenzione avverrà con modalità pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, comunque nel rispetto degli artt. 3 e 11 del decreto legislativo n. 196/03.

In tal senso le parti contraenti della Convenzione, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono idonei meccanismi di autenticazione informatica e profilazione dell'utenza, al fine di consentire l'accesso esclusivamente ai soggetti incaricati per le sole operazioni di trattamento autorizzate e comunque in ottemperanza alle misure minime di sicurezza, ai sensi dell'art. 34, ed ai più generali obblighi di sicurezza di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 196/03.

Il trasferimento dei dati avverrà attraverso l'utilizzo dei servizi di rete con modalità sicure, garantendo l'integrità e la riservatezza dei dati trasferiti.

Articolo 3

Oggetto

Le parti individuano dati di interesse comune da utilizzare per i rispettivi fini istituzionali, secondo la normativa vigente, rispettando i vincoli di sicurezza e riservatezza previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali.

Le parti inoltre procedono al reciproco scambio delle informazioni, come da relativo allegato tecnico, allo scopo di costituire un "unico sistema virtuale" che, nel rispetto dell'autonomia delle proprie procedure, consenta di evitare duplicazioni di domande di informazioni presso le stesse fonti e realizzi azioni ispirate a principi di efficienza, efficacia, economicità e semplificazione, a vantaggio di una maggiore competitività delle imprese e del sistema Paese.

I dati di interesse delle due amministrazioni saranno disponibili agli utenti individuati al precedente articolo 2, secondo le modalità previste dalla presente convenzione e dall'allegato tecnico.

L'accesso alla banche dati oggetto di scambio è gratuito e non comporta ulteriori spese per le amministrazioni interessate, oltre a quelle strettamente necessarie all'adeguamento tecnologico.

Le amministrazioni firmatarie conservano l'esclusiva e autonoma competenza a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, di rappresentazione ed organizzazione dei dati relativi al proprio sistema informativo.

Ciascuna delle due parti si impegna a comunicare all'altra, con adeguato anticipo, ogni modifica rilevante apportata al proprio sistema informativo, al fine di consentire gli adeguamenti necessari per assicurare le finalità della presente convenzione.

Articolo 4

Modifiche

Per sopravvenute esigenze organizzative o cambiamenti legislativi, l'allegato tecnico potrà essere modificato, sia per quanto attiene al tipo di dati che alle modalità di trasmissione, a seguito e sulla base del lavoro del gruppo tecnico congiunto, senza necessità di rivedere la presente convenzione. Le parti potranno, inoltre, definire, con successivi accordi, eventuali variazioni alle modalità e alle condizioni di svolgimento del servizio che si determineranno opportune o necessarie.

Durante il primo anno di esercizio, le parti verificheranno la funzionalità del sistema di interoperabilità e valuteranno le eventuali modifiche da apportare.

Articolo 05

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni 5, a decorrere dalla data di stipulazione ed è tacitamente rinnovata, per lo stesso periodo, salvo disdetta scritta da comunicarsi all'altra parte entro sei mesi dalla scadenza.


Roma, 14 LUG. 2009

Per il Ministero dell'Interno

Per l'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture

Il Capo del Dipartimento per le
Politiche del Personale
dell'Amministrazione civile e per le
Risorse Strumentali e Finanziarie

Prefetto Giuseppe Amoroso



Il Segretario Generale

Dr. Giuseppe Busi

